

IN BREVE n. 40/2007
a cura di
Marco Perelli Ercolini

GUIDA DEI MEDICI

In prima pagina del Corriere della Sera di martedì 23 ottobre 2007 si legge col titolo “USA, la guida dei medici come quella dei ristoranti”: fiducia, efficacia nel comunicare, grado di reperibilità del cardiologo o dell’ortopedico, sono i parametri che verranno utilizzati dai pazienti per giudicare il loro medico. Il criterio usato dal più grande gruppo assicurativo americano, per costruire una *hitparade* dei medici, sarà lo stesso della *Zagat*, che edita guide di ristoranti e alberghi. Segue ampio articolo a pagina 23.

SERVIZIO CIVILE NELLE PENSIONI

Il servizio civile volontario svolto tra il luglio 1998 e il dicembre 2005 è utile per la pensione con contribuzione figurativa, come il servizio militare di leva.

Dal 1 gennaio 2006 è invece coperto da contribuzione.

Lo specifica l’INPS col messaggio 25493/2007.

IN ALLEGATO A PARTE INPS Messaggio 25493/2007 (documento 153)

MEDICI e INTERNET

Secondo Quotivadis, quotidiano on line di informazione medico-scientifica, i medici dedicano mediamente mezz’ora al giorno a internet per trovare argomenti utili a maggiori conoscenze professionali.

Il 66% passerebbe da due a quattro ore alla settimana sul web in cerca di notizie, studi e ricerche scientifiche, il 27% da una a due ore e solo il 7% meno di mezz’ora. I medici che passano più di 4 ore alla settimana sarebbero il 36%.

Il dato è di notevole interesse nel campo marketing.

Infatti l’industria per la salute spenderà quest’anno in promozione on line 975milioni di euro cioè il 19 per cento in più dello scorso anno, per sorpassare il miliardo nel 2008.

L’AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA

Novità per i contribuenti che effettuano i versamenti unitari con i modelli “F24” ed “F24 Accise”.

Il direttore dell’Agenzia ha approvato i nuovi modelli che diventano obbligatori a partire dal prossimo 29 ottobre per gli invii telematici e dal primo gennaio 2008 per chi utilizza il modello cartaceo. Le novità rispetto agli attuali modelli riguardano sia il frontespizio che il testo delle avvertenze.

In particolare è stato inserito nella sezione “Contribuente”, un campo dove è possibile indicare il codice fiscale dell’erede, genitore/tutore o curatore fallimentare ed il relativo codice identificativo desumibile dalla “Tabella codici identificativi”.

Inoltre, è stata prevista l'informazione del mese di riferimento nelle sezioni "Erario", "Regioni" e "Ici ed Altri Tributi Locali" da indicare per alcuni codici tributo di cui sarà data evidenza con specifica risoluzione.

Per i contribuenti che si avvalgono di modalità di versamento telematiche, l'utilizzo dei nuovi modelli "F24" ed "F24 Accise", è obbligatorio a partire dal 29 ottobre 2007, mentre per chi utilizza il nuovo modello "F24" cartaceo l'obbligo scatta dal 1° gennaio 2008, per consentire agli intermediari della riscossione di smaltire le scorte dei modelli disponibili. Dal 29 ottobre 2007 al 31 dicembre 2007, i soggetti che intendano utilizzare il nuovo modello cartaceo contenente il doppio codice fiscale, debbono prelevare esclusivamente dalla sezione "modulistica" del sito dell'Agenzia delle entrate.

INPDAP: IPS E DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

Come noto, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 346/90, l'Istituto, nel caso di liquidazione di indennità di fine servizio o di fine rapporto agli eredi di un ex iscritto, aveva l'obbligo di richiedere agli aventi diritto prova dell'avvenuta presentazione della denuncia di successione, o la dichiarazione degli interessati di esenzione dall'obbligo di denuncia nei casi previsti dal decreto medesimo. Per effetto della legge n. 383/01, che, all'art.13, comma 1, aveva soppresso l'imposta sulle successioni e donazioni, tale dovere di verifica era venuto meno. Tuttavia, l'imposta sulle successioni e donazioni è stata nuovamente istituita dal comma 47 dell'art. 2, D.L. 262/06, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

IN ALLEGATO A PARTE INPDAP Nota operativa 11 del 19 ott 07 (documento 154)

TUTELA MATERNITA'

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con Decreto del 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1247 del 23 ottobre 2007, ha esteso l'applicazione del divieto di adibire le donne al lavoro per i periodi di cui all'art. 16 e nei casi previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai committenti di lavoratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione separata.

Art. 16

Divieto di adibire al lavoro le donne

1. E' vietato adibire al lavoro le donne:

- a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
- b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- c) durante i tre mesi dopo il parto;
- d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Art. 17.

Estensione del divieto

1. Il divieto e' anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono

occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.

2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro puo' disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, per uno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.

3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovra' essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.

4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 puo' essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attivita' di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.

5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dal presente articolo sono definitivi.

**IN ALLEGATO A PARTE Decreto Min. Lavoro 12 luglio 2007 (documento 155)
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena nota prot. n.
25240/2007 (documento 156)**

PRESCRIZIONE RATEI DI PENSIONE

La Corte dei conti, sez. centrale d'appello di Roma, con ordinanza del 28 Marzo 2007 n. 652 (in G.U., 1a s. s., n. 38 del 3.10.2007), ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, del R.D.L. n. 295 del 1939, come sostituito dall'art. 2, comma 4, della legge n. 428 del 1985, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui, con specifico riferimento ai ratei pensionistici dovuti dallo Stato, assoggetta a prescrizione quinquennale non solo i ratei di pensione liquidi ed esigibili ma anche i ratei di pensione non ancora liquidi ed esigibili e, quindi, non ancora ammessi a pagamento.

)